

## SINTESI NOVITA' D.LGS. 62/2017

In data 13 aprile 2017 è stato emanato il decreto Legislativo n. 62 *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*, uno dei decreti attuativi della legge 107/2015. (17G00070)

Il termine **competenza** è definito nel Documento tecnico allegato al D.M. 13/2007, che recepisce le raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 7/09/2006.

*Competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.*

Lo stesso documento prosegue: *"I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione... costituiscono "il tessuto" per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa."*

Ora la scuola è chiamata a valutare le competenze = si tratta di un uso consapevole ed efficace delle conoscenze in rapporto a contesti significativi, ossia insieme un **sapere**, un **saper fare** ed una capacità di **spiegare "come si fa"** (metacognizione)

Il decreto ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti, di svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo e di rilascio della certificazione delle competenze.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: processo formativo e i risultati di apprendimento

FINALITA' DELLA VALUTAZIONE: concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo

NOVITA' PRINCIPALI:

- Valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. I criteri saranno resi pubblici e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa. I voti in decimi saranno accompagnati dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La valutazione del comportamento non sarà più espressa in voti decimali, ma con un giudizio sintetico legato alle competenze di cittadinanza. Non è più prevista l'automatica non ammissione alla classe successiva per chi consegue un voto di comportamento inferiore a 6/10. Gli alunni della scuola primaria possono essere ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- Prove INVALSI. Nella scuola primaria le prove si sostengono in classe seconda e quinta. In quinta viene introdotta una prova in inglese coerente con il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue e con le Indicazioni nazionali per il curriculum. Nella secondaria di I grado le prove si sostengono in terza, ma non fanno più parte dell'esame. Alle prove di italiano e matematica, si aggiunge la prova di inglese. Le prove saranno computer-based (svolte online). La partecipazione sarà requisito per l'accesso all'esame, ma non inciderà sul voto finale.
- Esame conclusivo del primo ciclo. L'ammissione all'esame è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, alla non presenza della sanzione disciplinare che comporta la non ammissione all'esame e alla partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese.
- Le prove scritte dell'esame sono tre: italiano, matematica, lingua (un'unica prova per entrambe le lingue)
- Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.